

Riproduzione animale

Descrizione dell'attività

Cos'è:



Strutture operanti sul territorio nazionale

Stazione di monta naturale

È una struttura che utilizza un riproduttore per fecondare naturalmente le fattrici. Il riproduttore è di proprietà dell'allevatore o è gestito ad altro titolo.

Stazione di inseminazione artificiale equina

È una struttura dove si fecondano in modo strumentale le fattrici equine di proprietà di terzi. La fecondazione avviene con materiale seminale refrigerato o congelato prodotto dai centri autorizzati.

Centri di produzione materiale seminale

È una struttura utilizzata per l'allevamento dei riproduttori. Qui si preleva, si prepara, si controlla, si confeziona, si conserva e si distribuisce ai recapiti e ai centri di magazzinaggio il materiale seminale.

Gruppi di raccolta embrioni

È un'organizzazione costituita da uno o più tecnici che, sotto la direzione di un veterinario responsabile, raccoglie, tratta e conserva gli embrioni di animali di interesse zootecnico. L'attività può essere svolta anche per conto terzi. Sono esclusi gli embrioni concepiti tramite fecondazione in vitro. I gruppi di raccolta provvedono anche a trasferire gli embrioni su fattrici riceventi.

Recapiti di materiale seminale

È una struttura che controlla, conserva e distribuisce il materiale seminale fornito dai centri di produzione con i quali è tecnicamente collegato.

Strutture riconosciute ai sensi della normativa comunitaria

Centri di produzione embrioni e oociti

È un'organizzazione costituita da laboratori e da personale qualificato che, sotto la direzione di un veterinario responsabile:

- preleva gli oociti di animali di interesse zootecnico
- feconda gli oociti in vitro
- coltiva gli embrioni ottenuti
- congela, conserva e distribuisce gli embrioni prodotti tramite i Recapiti di materiale seminale.

Centro di magazzinaggio materiale seminale bovino

È uno stabilimento riconosciuto e sorvegliato dove è immagazzinato sperma bovino congelato destinato alla fecondazione artificiale ([Decreto Legislativo 27/05/2005, n. 132](#) [1]).

Gruppi di raccolta embrioni

È un'organizzazione costituita da uno o più tecnici che, sotto la direzione di un veterinario responsabile, raccoglie, tratta e conserva gli embrioni di animali di interesse zootecnico anche per conto terzi. Sono esclusi gli embrioni concepiti tramite fecondazione in vitro. I gruppi di raccolta provvedono anche a trasferire gli embrioni su fattrici riceventi.

Requisiti per l'esercizio dell'attività:

Per svolgere l'attività è necessario presentare SCIA - Modello A al SUAP come previsto dall'articolo 3 della [Circolare Regionale 28/03/2011, n. 5/SAN/2011](#) [2] e dall'articolo 19 della [Legge 07/08/1990, n. 241](#) [3].

Strutture operanti sul territorio nazionale

Prima di presentare **SCIA - Modello A** è necessario possedere l'**autorizzazione** rilasciata dalla Regione come previsto dall'articolo 3 della [Circolare Regionale 28/03/2011, n. 5/SAN/2011](#) [2]. L'autorizzazione si può ottenere tramite [domanda di autorizzazione](#) [4] da inviare alla Direzione Generale Agricoltura e permette di gestire gli impianti sopra elencati. Ha validità quinquennale, non è cedibile ed è rinnovabile.

Quando l'autorizzazione è rilasciata la Regione attribuisce alla stazione di monta un **codice univoco a livello nazionale** (articolo 2 del [Decreto Ministeriale 19/07/2000, n. 403](#) [5]).

Strutture riconosciute ai sensi della normativa comunitaria

Prima di presentare **SCIA - Modello A** è necessario possedere l'**autorizzazione** rilasciata dalla Regione come previsto dall'articolo 3 della [Circolare Regionale 28/03/2011, n. 5/SAN/2011](#) [2]. L'autorizzazione si può ottenere tramite [domanda di autorizzazione](#) [4] da inviare alla Direzione Generale Agricoltura e permette di gestire gli impianti sopra elencati. Ha validità quinquennale, non è cedibile ed è rinnovabile.

Quando l'autorizzazione è rilasciata la Regione attribuisce alla stazione di monta un **codice univoco a livello nazionale** (articolo 2 del [Decreto Ministeriale 19/07/2000, n. 403](#) [5]).

Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l'attività devono avere una destinazione d'uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere **rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell'attività**, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Apertura, trasferimento o ampliamento dell'attività

Documentazione da presentare per l'inizio dell'attività, o per la modifica di sede, locali, ciclo produttivo, aspetti merceologici, ecc.

Modulo: [SCIA Modello A - Segnalazione certificata inizio/modifica attività](#) [6]

Allegati: [Planimetria dei locali destinati ad attività produttive](#) [7]

[Relazione tecnica descrittiva del ciclo produttivo e tecnologico dell'attività produttiva](#) [8]

[Riproduzione animale, autocertificazione di possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività](#) [9]

Variazione dell'attività

Documentazione da presentare per il subingresso, la sospensione, la ripresa, il cambiamento della ragione sociale dell'attività.

Modulo: [SCIA Modello B - Segnalazione certificata di subingresso, cessazione, sospensione e ripresa, cambiamento ragione sociale di attività produttiva](#) [10]

Allegati: [Copia dell'atto di cessione o dichiarazione notarile](#) [11]

Cessazione dell'attività

Documentazione da presentare per la cessazione dell'attività.

Modulo: [SCIA Modello B - Segnalazione certificata di subingresso, cessazione, sospensione e ripresa, cambiamento ragione sociale di attività produttiva](#) [10]

Informazioni sull'istanza

Iter del procedimento:

[Quando la segnalazione certificata di inizio attività \(SCIA\) assume valenza giuridica?](#) [12]

[Quali sono i tempi di istruttoria di una segnalazione certificata di inizio attività \(SCIA\)?](#) [13]

[Normativa di riferimento](#) [14]

Source URL: <https://lombardia.master.globogis.eu/attivita-economica/riproduzione-animale>

Links:

[1] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2005-05-27%3B132>

[2] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aregione.lombardia%3Acircolare%3A2011-03-29%3B5-san-2011>

[3] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A1990-08-07%3B241>

[4] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/Aut-ripro>

[5] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aministero.politiche.agricole.alimentari.foresta%3Adecreto%3A2000-07-19%3B403>

[6] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/SCIA-A>

[7] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/SCIA-P>

[8] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/SCIA-R>

[9] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/RIP-COP-AUT>

[10] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/SCIA-B>

[11] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/CES-ATT-CAN>

[12] <https://lombardia.master.globogis.eu/faq/quando-la-segnalazione-certificata-di-inizio-attivita-scia-assume-validita-giuridica>

[13] <https://lombardia.master.globogis.eu/faq/quali-sono-i-tempi-di-istruttoria-di-una-segnalazione-certificata-di-inizio-attivita-scia>

[14] http://www.indicenormativa.it/norme/procedimenti?procedimento=Riproduzione%20animale&istituzione_parents=1&istituzione=